

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

DEBITORE

ATTORE OPPONENTE

contro

BANCA

CONVENUTA OPPOSTA

e

CESSIONARIA

INTERVENUTO VOLONTARIO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente e da considerarsi allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, DEBITORE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Piacenza, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento immediato, in favore di Banca, della somma di € 109.614,52, oltre accessori e spese di procedura.

Il decreto ingiuntivo opposto traeva origine dal saldo passivo del conto corrente n. OMISSIS acceso in data 17.07.2008 dal DEBITORE presso la filiale di OMISSIS.

A sostegno dell'opposizione, l'attore eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Piacenza, per essere competente, quale foro del consumatore, il Tribunale di Milano, luogo del proprio domicilio.

Nel merito, deduceva:

- l'inammissibilità del provvedimento monitorio in quanto ottenuto sulla base di documentazione bancaria priva dei requisiti richiesti dall'art. 50 TUB e l'assenza di prova scritta del credito;
- la mancata consegna degli estratti conto nel corso del rapporto e a seguito di istanza avanzata ex art. 119 TUB;
- la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma;
- la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per assenza di forma scritta;
- la violazione del dovere di correttezza e buona fede della controparte;

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 469 del 9 ottobre 2020

-l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischii della Banca d'Italia;
-l'illecito trattamento dei dati personali; -l'erroneità del computo del saldo debitore.

L'attore insisteva, quindi, previa sospensione in via cautelare della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per revoca dello stesso e per la condanna della Banca al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta negligente, consistita nella violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Istituto di credito convenuto, che, contestando nel merito quanto dedotto dalla controparte, chiedeva il rigetto delle avversarie domande e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

Il procedimento veniva assegnato al sottoscritto Giudice con provvedimento del Presidente della Sezione Civile emesso in data 4/5/2018 e depositato il 15/5/2018. Rigettata l'istanza formulata dall'opponente ex art. 649 cpc e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita mediante la documentazione offerta dalle parti.

Nel corso del giudizio, con atto depositato nel fascicolo telematico in data 14.02.2020, si costituiva la CESSIONARIA del credito di BANCA di cui al decreto ingiuntivo opposto. Con detto atto il cessionario documentava l'avvenuta cessione a proprio favore ai sensi della L.130/1999 ("Legge sulla cartolarizzazione") di crediti sorti in capo a Banca nel periodo compreso tra marzo 1996 e luglio 2017, fra i quali appunto risultava compreso quello azionato nei confronti del DEBITORE.

All'udienza del 19/2/19 l'opponente rinunciava alle istanze istruttorie formulate nelle memorie istruttorie e i difensori delle parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale a seguito di rinvio determinato dall'emergenza COVID-19, veniva svolta in data 9/6/2020 nelle forme di cui all'art. 83 comma 7 lettera h) del 18/2020.

All'esito di detta udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, la causa veniva così decisa.

L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.

L'ingiunzione di pagamento ivi opposta trova fondamento nel saldo debitore per Euro 109.614,52, oltre interessi, del contratto di conto corrente assistito da apertura di credito concluso in data 17.07.2008 tra DEBITORE e la Banca presso la filiale di OMISSIS.

Analizzando singolarmente i motivi di opposizione, con riguardo all'eccezione pregiudiziale svolta dall'attore, vanno condivise le argomentazioni espresse dalla difesa della convenuta opposta, la quale correttamente ha evidenziato che Piacenza è sia il luogo di residenza del DEBITORE, sia il luogo di conclusione del contratto.

La circostanza prospettata dal procuratore dell'opponente, secondo cui il domicilio del suo assistito sarebbe ravvisabile in Milano posto che DEBITORE "in realtà trascorre la maggior parte del proprio tempo a Milano, città nella quale esercita la propria professione" (così pagina 6 atto introduttivo) non assume rilevanza giacchè la disciplina consumeristica individua il luogo di residenza quale foro alternativo rispetto a quello del domicilio del consumatore (v. art. 33 lettera u) e art. 66 bis cod. cons).

Prive di pregio sono altresì le doglianze afferenti, da un lato, all'inammissibilità del provvedimento monitorio in quanto, ad avviso dell'opponente, questo sarebbe stato ottenuto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 469 del 9 ottobre 2020

sulla base di documentazione bancaria priva dei requisiti richiesti dall'art. 50 TUB e dall'altro, all'assenza di prova scritta del credito.

Quanto al primo profilo, occorre premettere che ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal fatto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione ed il giudice deve quindi valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (V. Cass. 24/5/2004 n. 9927).

In ogni caso, comunque, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore, se è vero che il contratto di conto corrente, nonché l'estratto estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della Banca ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 385/1993 costituiscono documentazione sufficiente per sola concessione del decreto ingiuntivo (v. da ultimo Cassazione sent. n. 1584/17 del 20.01.2017), è pur vero che nel caso di specie, l'istituto di credito convenuto ha provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esatto ammontare del suo credito, producendo già in sede monitoria gli estratti conto integrali contenenti tutte le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti dalla data di inizio al passaggio a sofferenza del rapporto in questione (v.doc.4).

Inoltre, contrariamente rispetto a quanto allegato dall'attore, non risulta alcuna carenza documentale per il periodo ricompreso tra il 30/9/2017 e la data del saldo azionato (27.10.2017) in quanto il doc. 4b del fascicolo monitorio di parte ricorrente costituisce un estratto di tutte le operazioni effettuate in detto periodo, in quanto rappresenta la situazione finale del rapporto ed il risultato di tutte le operazioni fino ad una certa data con l'indicazione del debito maturato al momento del passaggio a sofferenza.

Pertanto, va osservato che avverso la documentazione contabile prodotta dalla Banca non sono state mosse contestazioni puntuali e specifiche da parte dell'opponente, il quale aveva l'onere di eccepire e provare l'eventuale erroneità delle singole annotazioni riportate negli estratti conto.

Quanto al profilo concernente il fondamento della pretesa creditoria, la Banca ha prodotto in giudizio, oltre, come si è detto, agli estratti conto integrali, la copia del contratto di conto corrente 17/7/2008 contenente le condizioni economiche, la documentazione afferente alla trasparenza delle operazioni bancarie e quella concernente il trattamento dei dati personali, la richiesta di fido sottoscritta in data 17/7/2008 dal correntista e dalla Banca per approvazione, il successivo contratto di affidamento del 5/8/2008, la missiva 3/2/2016 di intimazione ad adempiere e risoluzione contrattuale per inadempimento del cliente e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.

Da ciò deriva il raggiungimento della prova del credito azionato con la richiesta di ingiunzione avanzata da Banca.

L'opponente ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma, ovvero per l'assenza di sottoscrizione da parte dell'Istituto di credito.

Ebbene, la questione della nullità per carenza della necessaria forma scritta dei contratti bancari deve essere esaminata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n. 898/2018 che ha risolto il contrasto interpretativo giurisprudenziale in ordine all'articolarsi della forma scritta nei contratti di intermediazione finanziaria ritenendo pienamente legittimo il cd. contratto "*monofirma*", nonché tenendo conto delle successive pronunce di legittimità

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 469 del 9 ottobre 2020

specificamente rivolte ai contratti bancari, per i quali la questione si poneva e si pone sostanzialmente negli stessi termini.

In estrema sintesi le Sezioni Unite hanno ritenuto sufficiente, nei contratti di intermediazione bancaria, la sola sottoscrizione dell'investitore per la soddisfazione della forma scritta richiesta dall'art. 23 del TUF *"non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*.

In linea con l'orientamento espresso dalla citata sentenza n. 898/2018, successive pronunce della Corte di Cassazione, riferite specificamente ai contratti bancari, hanno rilevato che "la mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art.117 D.Lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (v. in questo senso, Cass. n.14646/2018, preceduta da Cass. n.14243/2018 e seguita da Cass. n.16070/2018).

Nel caso di specie, dunque, la prospettata nullità per carenza di forma scritta ad substantiam del contratto di c/c è da disattendere completamente, posto che il medesimo (di cui non è in contestazione l'avvenuta consegna di una copia al cliente, comunque evidenziata nell'atto stesso in calce a pagina 5) reca la sottoscrizione del correntista e deve considerarsi sicuramente concludente -quanto al consenso negoziale della banca- il comportamento della stessa che ha sempre dato corso, sin dalla data della stipula contrattuale, al rapporto negoziale sino alla data del recesso intimato all'opponente per suo inadempimento.

Neppure può condividersi l'assunto attempo secondo cui la Banca avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede per aver, da un lato, inaspettatamente interrotto senza preavviso il rapporto con il correntista e per non aver, dall'altro, dato corso alla richiesta avanzata dal cliente ai sensi dell'art. 119 TUB.

In relazione alla prima doglianza, occorre evidenziare che la normativa contrattuale relativa al conto corrente bancario nella parte dedicata alle disposizioni particolari, stabilisce all'art. 5 che *"per le ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di tre giorni, dal contratto di conto corrente"*.

In ogni caso, alla luce dell'andamento del rapporto – contraddistinto da un'esposizione debitoria costante e rilevante (che si aggira intorno ai 100.000,00 Euro) - si ritiene che la banca abbia legittimamente esercitato la propria facoltà di recesso. Quale ulteriore motivo di doglianza, DEBITORE deduce la mancata prova da parte della Banca del fatto che il correntista abbia ricevuto nel corso degli anni gli estratti conto (v.pag.14 atto di citazione) e la mancata consegna degli stessi a seguito di istanza formulata ai sensi dell'art. 119 TUB.

La disciplina dettata dal TUB in tema di comunicazioni periodiche alla clientela stabilisce all'119 che *"nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 469 del 9 ottobre 2020

ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". Ebbene, nel caso di specie, non risulta che durante il corso del rapporto -prima della notifica del ricorso monitorio o comunque successivamente alla comunicazione di recesso dal contratto- DEBITORE abbia contestato alla banca il mancato ricevimento degli estratti conto, mentre, per contro, la società convenuta ha documentato di avere immediatamente risposto alla richiesta ex art. 119 c. 4 TUB, inviando l'8 marzo 2016 raccomandata (doc. 2 convenuta, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) con la quale, in conformità con la previsione di legge, ha messo a disposizione del correntista tutti gli estratti conto analitici dei dieci anni anteriori alla richiesta, previo pagamento del costo di produzione della documentazione.

Nonostante l'ottemperanza della banca alla richiesta di messa a disposizione della documentazione contabile, è incontestato che parte attrice opponente non abbia ritirato gli estratti conto. Quale ulteriore motivo di opposizione, DEBITORE eccepisce l'erroneità del computo del saldo debitore fondando le proprie argomentazioni esclusivamente sul rilievo per cui sarebbe, a suo avviso, necessario verificare l'esatto conteggio degli interessi, per escludere l'usura, l'anatocismo e le cms.

Ebbene, preliminarmente occorre precisare che costituisce regola fondamentale nel nostro ordinamento quella in base alla quale spetta a chi propone una domanda o un'eccezione l'onere di allegare in maniera specifica e di provare i fatti posti alla base delle proprie deduzioni, essendo sempre necessario che la parte indichi per quali motivi ritiene che sussista una violazione della legge.

Nel caso in esame, questi requisiti minimi non sono stati rispettati, perché l'opponente si è limitato genericamente ad ipotizzare la presenza di pattuizioni contrattuali illegittime senza svolgere argomentazioni specifiche e senza fornire alcun elemento probatorio a conforto dei propri assunti; al riguardo si evidenzia che la difesa di parte attrice non ha prodotto una propria consulenza di parte e all'udienza del 19/2/2019 ha rinunciato alla c.t.u. contabile originariamente richiesta.

È chiaro che ove venisse dato corso ad una deduzione del genere la funzione stessa del processo verrebbe snaturata, perché oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.

Per questi motivi la doglianza, così come formulata, appare inammissibile.

Quanto poi alle domande svolte in via riconvenzionale dall'opponente si osserva quanto segue.

DEBITORE ha, in primo luogo, domandato accertarsi l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da Banca presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia in relazione al rapporto per cui è causa, con ordine di relativa cancellazione e con richiesta di condanna della Banca al risarcimento del danno.

Sul punto occorre precisare che, nel nostro ordinamento, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno-evento, ma anche un danno-conseguenza, in quanto "la tesi del danno in re ipsa" snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo",

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 469 del 9 ottobre 2020

per cui "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. I, sent. 25/01/2017, n. 1931).

In detta pronuncia, la Corte di Cassazione, avuto riguardo proprio al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ha avuto modo di precisare che: "quantunque la locuzione "danno in re ipsa" si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo": i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato."

Ed ancora nella successiva sentenza resa da Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20885 si legge che "il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre "danno conseguenza", alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez.3, 19/07/2018, n. 19137;Sez.6, 28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931)".

Detto principio è stato correttamente recepito dalla recente giurisprudenza di merito secondo cui "il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi però non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione" (cfr. Tribunale di Treviso, 15/02/2019; Tribunale Firenze sez. III, 09/06/2020, n.1333; Tribunale Firenze sez. III, 18/05/2020, n.1081 Tribunale Verona sez. III, 13/02/2020).

Pertanto, dall'assetto giurisprudenziale più recente si desume che la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione debba essere ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato.

Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha ommesso di provare - e prima ancora di allegare in maniera specifica- il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimo della parte convenuta, limitandosi a lamentare un generico danno derivante dalla segnalazione alla centrale dei rischi, senza però dimostrare un effettivo e specifico pregiudizio che ne sia

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 469 del 9 ottobre 2020

conseguito sul piano dell'estrinsecazione della sua attività o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito. Invero l'assunto riportato a pagina 33 dell'atto di citazione - *"la segnalazione ha provocato un rilevante danno consistente nella possibile contrazione della capacità di accesso al credito e nel rischio di revoca di altre due linee di credito accordate da altri istituti per complessivi € 110.000,00"* - oltre che ad essere formulato in maniera generica ed in termini meramente ipotetici è rimasto privo di riscontro probatorio. Ad abundantiam è solo il caso di evidenziare che comunque la segnalazione effettuata in data 27/10/2017 dall'Istituto di credito convenuto appare pienamente legittima ed effettuata in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia, posto che dalla documentazione versata in atti (doc. 8 e 13 convenuta) emerge con evidenza il fatto che la Banca abbia classificato il credito a sofferenza a fronte di un grave inadempimento protratto per lungo tempo (quantomeno dalla fine dell'anno 2015), manifestatosi nell'ambito di una grave situazione patrimoniale del correntista che già aveva indotto un altro istituto a segnalare lo stesso nominativo a sofferenza presso la Centrale dei rischi. Conseguentemente la pretesa risarcitoria avanzata dal DEBITORE non può trovare accoglimento.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al supposto trattamento illecito dei dati personali del correntista da parte di Banca.

Ad avviso dell'opponente la controparte non avrebbe tenuto conto del doppio esposto in Banca d'Italia proposto dal DEBITORE sia contro la segnalazione dell'altro intermediario che contro Banca. Inoltre, secondo la tesi attorea, la Banca avrebbe *"volutamente prodotto solo la visura relativa all'errata segnalazione in CR e non anche la visura relativa agli altri affidamenti in essere che sono incompatibili con uno stato di insolvenza o di grave situazione finanziaria"* (così pagina 32 atto di citazione). In realtà, come pocanzi illustrato, correttamente la Banca ha segnalato il credito a sofferenza attesa la grave situazione di crisi patrimoniale del cliente.

Inoltre, sempre con riferimento al lamentato danno non patrimoniale che l'opponente vorrebbero collegare direttamente alla segnalazione in CRIF sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 15 Codice Privacy e 2050 c.c. deve evidenziarsi che, comunque, la Suprema Corte ha affermato che *"la sola circostanza che i dati siano stati utilizzati dal titolare o da chiunque in modo illecito o scorretto non idonea di per sé a legittimare l'interessato a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale. Ed invero il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva"* (Cass., n. 16133/2014).

Allo stato, quindi, per quanto sopra esposto e sulla base della documentazione versata in atti non sussiste alcuna prova dei lamentati e non provati danni. In conclusione, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa e/o assorbita così dispone:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 469 del 9 ottobre 2020

1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30/11-1/12/17;
2. condanna l'attore alla refusione in favore del convenuto delle spese processuali che liquida in Euro 11.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Piacenza, 7 ottobre 2020

Il Giudice
dott. Evelina Iaquinti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS